

DECRETO LEGISLATIVO DEL 26 MAGGIO 1997, n. 173¹

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/674/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;

Visto il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il D.P.R. 14 dicembre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978, recante attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, relativo all'approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143.

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 572, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, relativo al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)²

(abrogato)

Art. 2
(Disposizioni per la gestione dei fondi pensione)

1. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale

² Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. È altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate.

2. Le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

Art. 3
(Disposizioni per l'assicurazione malattia)³

(abrogato)

Art. 4
(Imprese partecipate)

1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.

2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.

Art. 5
(Imprese del gruppo)

1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo:

- a) le imprese controllanti;
- b) le imprese controllate;
- c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto *b*) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo è quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Art. 6
(Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP))⁴

³ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

(abrogato)

TITOLO II BILANCIO DI ESERCIZIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7
(Redazione del bilancio)⁵

(abrogato)

Art. 8
(Principi di redazione del bilancio)⁶

(abrogato)

Art. 9
(Stato patrimoniale e conto economico)⁷

(abrogato)

Art. 10
(Relazione sulla gestione)⁸

(abrogato)

Art. 11
(Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio)⁹

(abrogato)

Art. 12
(Deposito e pubblicazione del bilancio)¹⁰

(abrogato)

⁴ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁶ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁷ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁸ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

¹⁰ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

CAPO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLO STATO PATRIMONIALE

Art. 13
(Schema di stato patrimoniale)¹¹

(abrogato)

Art. 14
(Garanzie, impegni e altri conti d'ordine)

1. In calce allo stato patrimoniale devono risultare tutte le garanzie, menzionando separatamente quelle reali, gli impegni e gli altri conti d'ordine fatta eccezione per le garanzie rilasciate nell'esercizio autorizzato dei rami assicurativi. In nota integrativa è indicato il dettaglio delle garanzie prestate, degli impegni e degli altri conti d'ordine e sono riportate separatamente quelle a favore di imprese del gruppo e di altre partecipate; devono altresì risultare le attività dei fondi pensione gestiti in loro nome e per loro conto.

Art. 15
(Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole)

1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi è data specifica indicazione in nota integrativa.

2. Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B «attivi immateriali», C.I «terreni e fabbricati» e C.II «investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate».

Art. 16
(Criteri di valutazione)

1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.

2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.

¹¹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile¹².

6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.

7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C «investimenti» dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-*bis* del codice civile¹³.

8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.

¹² Comma modificato dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

¹³ Comma modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.

9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.

11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; è tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

15. Gli attivi della classe F.1 «altri elementi dell'attivo» possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso è iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.

17. (*comma abrogato*)¹⁴

¹⁴ Comma abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

Art. 17

(Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati)

1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.
2. Per gli investimenti di cui alla classe D «investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione» per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.

Art. 18

(Valore corrente dei terreni e fabbricati)

1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.
2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalità e metodi che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento¹⁵.
3. Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.
4. Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.
5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.

Art. 19

(Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti)

1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.

¹⁵ Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, in particolare Titolo III, Capo I.

2. Per gli investimenti di cui alla classe D «investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivati dalla gestione dei fondi pensione» trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.

3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.

Art. 20

(Trasferimenti di attivi alla voce «Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione»)

1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente è superiore al valore contabile:

- a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;
- b) di plusvalore per la parte residua.

2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa né è compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilità. Il predetto plusvalore dovrà essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.

3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti è inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.

4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento¹⁶. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento¹⁷.

Art. 21

(Provvigioni di acquisizione da ammortizzare)

1. Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe B «attivi immateriali» comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.

¹⁶ Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, in particolare Titolo III, Capo II.

¹⁷ Comma sostituito dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

Art. 22
(Altri investimenti finanziari)

1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purché non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.
2. Nella voce C.III.5 «quote in investimenti comuni» sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.
3. I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) «altri prestiti». In nota integrativa è fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.
4. Gli importi il cui prelevamento è soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce C.III.6 «depositi presso enti creditizi»; in nota integrativa è fornita l'indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non è soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 «depositi bancari e c/c postali» dell'attivo, anche se producono interessi.
5. Nella voce C.III.7 «investimenti finanziari diversi» sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a 6. Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.

Art. 23
(Depositi presso imprese cedenti)

1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.
2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.
3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. Il corrispondente importo figura altresì tra i conti d'ordine.

Art. 24
(Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione)

1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di

acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento¹⁸.

2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, è data facoltà all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione può riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.

3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 25

(Riserve tecniche a carico dei riassicuratori)¹⁹

(abrogato)

Art. 26

(Attività diverse)

1. La voce F.IV.2 «attività diverse» comprende gli elementi dell'attivo non inclusi nelle classi F.I - F.II - F.III - F.IV.1. Di essi è dato il dettaglio in nota integrativa, se di importo significativo.

Art. 27

(Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente)

1. La voce A.I «capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente» comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.

Art. 28

(Riserve di rivalutazione)

1. La voce A.III «riserve di rivalutazione» contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, *del* decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003²⁰.

2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine.

Art. 29

¹⁸ Comma sostituito dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

¹⁹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

²⁰ Comma modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307.

(Altre riserve)

1. Nella classe A. VII «altre riserve» devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, *del* decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , e dell'*articolo* 12, comma 5, *del* decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonché la riserva di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto.

2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1.

Art. 30
(Passività subordinate)

1. La voce B «passività subordinate» comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

Art. 31
(Riserve tecniche del lavoro diretto)

1. (*comma abrogato*)²¹

2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui all'articolo 36 del codice delle assicurazioni private²².

3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private²³.

4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.

Art. 32
(Riserva premi)²⁴

(*abrogato*)

Art. 33
(Riserva sinistri dei rami danni)²⁵

(*abrogato*)

²¹ Comma abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

²² Comma modificato dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

²³ Comma modificato dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

²⁴ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

²⁵ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

Art. 34
(Riserva per somme da pagare nei rami vita)²⁶

(abrogato)

Art. 35
(Riserve per partecipazione agli utili e ristorni)²⁷

(abrogato)

Art. 36
(Altre riserve tecniche)²⁸

(abrogato)

Art. 37
(Riserve di perequazione)²⁹

(abrogato)

Art. 38
(Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione)

1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa è indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresì l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 «riserve matematiche».

Art. 39
(Riserve tecniche del lavoro indiretto)³⁰

(abrogato)

²⁶ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

²⁷ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

²⁸ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

²⁹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

³⁰ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

Art. 40
(Fondi per rischi ed oneri)

1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvivenza.
2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.

Art. 41
(Depositi ricevuti dai riassicuratori)

1. La classe F «depositi ricevuti dai riassicuratori» comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.
2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.
3. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

Art. 42
(Conti transitori di riassicurazione)

1. Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.
3. Il rinvio di cui al comma 1 è debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.
4. Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.

CAPO III
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTO ECONOMICO

Art. 43
(Schema di conto economico)³¹

(abrogato)

Art. 44
(Struttura del conto economico)

1. Il conto economico è costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni è utilizzato per i rami di assicurazione diretta di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, e per i rami corrispondenti di riassicurazione³².

2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.

Art. 45
(Premi lordi contabilizzati)

1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.

2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:

- a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
- b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;
- c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;
- d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;
- e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;
- f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.

3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio.

4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private³³.

³¹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

³² Comma modificato dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

³³ Comma modificato dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

Art.46
(Premi ceduti in riassicurazione)

1. I premi ceduti e retro cessionarie comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.
2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retro cessionarie è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private³⁴.

Art. 47
(Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione)

1. Nei rami vita la variazione del riporto premi è inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

Art. 48
(Oneri relativi ai sinistri dei rami danni)

1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 49
(Oneri relativi ai sinistri dei rami vita)

1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere relativo ai sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

³⁴ Comma modificato dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni private.

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 50

(Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione)

1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attività di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.

2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è suddiviso nella nota integrativa.

Art. 51

(Provvigioni di acquisizione)

1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.

Art. 52

(Altre spese di acquisizione)

1. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell'articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

Art. 53

(Altre spese di amministrazione)

1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purché non

debbano essere contabilizzati nella voce «altre spese di acquisizione» o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

Art. 54

(Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari)

1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.
2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.
3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.

Art. 55

(Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti)

1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I.2.
2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II.12 e una corrispondente positiva alla voce III.4.
3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP³⁵.
4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

Art. 56

(Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione)

1. Nelle voci II.3 e II.10 del conto economico confluiscono, tra l'altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalità o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra:
 - a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe D dell'attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto;
 - b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.

³⁵ Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, in particolare Titolo III, Capo III.

CAPO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Art. 57
(Schema e criteri generali)³⁶

(abrogato)

TITOLO III
BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 58
(Obblighi di redazione)³⁷

(abrogato)

Art. 59
(Imprese controllate)³⁸

(abrogato)

Art. 60
(Direzione unitaria)³⁹

(abrogato)

Art. 61
(Esonero dall'obbligo di redazione)⁴⁰

(abrogato)

Art. 62
(Vigilanza sul gruppo)⁴¹

(abrogato)

Art. 63
(Imprese incluse nel consolidamento)⁴²

³⁶ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

³⁷ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

³⁸ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

³⁹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁰ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴¹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴² Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

(abrogato)

Art. 64
(Casi di esclusione dal consolidamento)⁴³

(abrogato)

Art. 65
(Criteri di redazione)⁴⁴

(abrogato)

Art. 66
(Data di riferimento del bilancio consolidato)⁴⁵

(abrogato)

Art. 67
(Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati)⁴⁶

(abrogato)

Art. 68
(Principi di consolidamento)⁴⁷

(abrogato)

Art. 69
(Consolidamento delle partecipazioni)⁴⁸

(abrogato)

Art. 70
(Consolidamento proporzionale)⁴⁹

(abrogato)

Art. 71
(Partecipazioni non consolidate)⁵⁰

⁴³ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁴ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁵ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁶ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁷ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁸ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁴⁹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵⁰ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

(abrogato)

Art. 72
(Criteri di valutazione)⁵¹

(abrogato)

Art. 73
(Contenute della nota integrativa)⁵²

(abrogato)

Art. 74
(Relazione sulla gestione)⁵³

(abrogato)

Art. 75
(Controllo del bilancio consolidato)⁵⁴

(abrogato)

Art. 76
(Pubblicazione del bilancio consolidato)⁵⁵

(abrogato)

TITOLO IV MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Art. 77
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973)⁵⁶

(abrogato)

Art. 78
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39)⁵⁷

⁵¹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵² Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵³ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵⁴ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵⁵ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵⁶ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

(abrogato)

Art. 79
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)⁵⁸

(abrogato)

Art. 80
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)⁵⁹

(abrogato)

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81
(Disposizioni transitorie)⁶⁰

(abrogato)

Art. 82
(Bilancio e relativa presentazione)⁶¹

(abrogato)

Art. 83
(Sanzioni amministrative)⁶²

(abrogato)

Art. 84
(Registri obbligatori delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni)⁶³

(abrogato)

Art. 85
(Entrata in vigore)⁶⁴

⁵⁷ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵⁸ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁵⁹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁶⁰ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁶¹ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁶² Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

⁶³ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

(abrogato)

⁶⁴ Articolo abrogato dall'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.